

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 879 DEL 15/05/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLO SVILUPPO E ADOLESCENZA N.190 CON SEDE A REGGIO EMILIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DELL'A. ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 906/26

Il Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che tra l'Azienda Ulss 7 Pedemontana e l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza, con sede legale a Reggio Emilia, via Pier Carlo Cadoppi 10, era in atto una Convenzione quadriennale adottata con deliberazione n. 456 del 11.03.2022;

Dato atto che tale convenzione è scaduta il 10.03.2026 e che in data 17.04.2026 è pervenuta al prot. n. 36678 richiesta di rinnovo della suddetta convenzione per accogliere presso le strutture dell'ULSS 7 gli studenti, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia, già laureati in medicina e/o psicologia e abilitati all'esercizio delle rispettive professioni;

Vista la nota del 17.04.2026 con cui l'Istituto indicava il nominativo della specializzanda, dott.ssa Lisa Moscara, interessata a svolgere il tirocinio presso l'UOS CSM, Distretto 1;

Preso atto che la richiesta di tirocinio indicata nella suddetta nota è stata accolta favorevolmente dal dott. Nicola Magnavita, Direttore dell'UOC Psichiatria 1, dalla dott.ssa Roberta Maschio, dell'UOS CSM e dal dott. Franco Gava, indicato come tutor, con pareri agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta e il cui testo definitivo è pervenuto tramite mail del 29/04/2026, agli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione;

Visto il Regolamento per la frequenza a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1599 del 2.12.2020;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di rinnovare la convenzione con l'"Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza", con sede a Reggio Emilia, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con l'"Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza", con sede operativa a Reggio Emilia, il testo di convenzione allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la scuola copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e adolescenza n. 190

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190 con sede in Via Pier Carlo Cadoppi, 10 – 42124 Reggio Emilia, riconosciuta dal M.I.U.R. con decreto del 1° agosto 2006 con codice 190 – gestita da RBT S.R.L. – P.IVA: 02893920351, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott.ssa Cinzia Gimelli, nata a Rieti (RI) il 29/11/1964 (C.F. GMLCNZ64S69H282F)

E

L'Azienda ULSS 7 “Pedemontana” con sede Legale in Via dei Lotti,40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - C.F.e P.IVA: 00913430245, nella persona del suo Direttore Generale dott. Giovanni Carretta nato a Padova (PD) il 11/11/1970 (C.F. CRRGNN70S11G224R)

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998 , gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio , suddiviso in 150 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N . (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata

Sede amministrativa e didattica Via Pier Carlo Cadoppi, 10 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522430053 fax 0522496645 e-mail: segreteria@acabs.it P.I. 002893920351 -
PEC: rbtsrl@legalmail.it

dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i (Circolare M.I.U.R. prot. n. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda ospitante ULSS7 "Pedemontana" assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n.509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell' Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di Specializzazione in Psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato

dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. il nominativo del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza del soggetto ospitante, ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività di insegnamento teorico pratico, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi, (quali ad esempio il servizio mensa, rilascio badge per accedere alla struttura che eroga il tirocinio, ecc.), il soggetto ospitante è Titolare autonomo dei dati personali trattati.

Il soggetto ospitante è altresì Titolare dei dati personali, anche di natura particolare che, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, siano eventualmente trattati dallo

studente per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività di tirocinio/stage o attività professionale prestata. In tale qualità il soggetto ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Le Parti si impegnano infine a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte.

ART. 5

L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da polizza INAIL per gli infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio e da copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Gli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART. 6

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata tramite richiesta scritta, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, anche tramite scambio di mail.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" de! D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 de! D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Reggio Emilia,

Per l'Istituto di Specializzazione
in Psicoterapia dello Sviluppo
e Adolescenza n. 190
Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Cinzia Gimelli

Per l'Azienda Ospitante
Direttore/Presidente/Rappr. Legale